REGOLAMENTO (CEE) N. 374/76 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1976

che deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto concerne le procedure di mobilitazione dei cereali destinati all'aiuto alimentare a favore della Repubblica libanese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 (4), in particolare l'articolo 23 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in considerazione dell'urgenza, sarebbe opportuno che la mobilitazione dei cereali da fornire alla Repubblica libanese a titolo di aiuto alimentare si effettui tramite una procedura abbastanza semplice e rapida ;

considerando che il ricorso alla procedura della gara prevista all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati all'aiuto alimentare (5), non consente sempre di rispondere alle esigenze di articolazione e rapidità ; che bisogna, quindi, prevedere la possibilità di applicare un'altra procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2750/75, è possibile ricorrere ad una procedura diversa dalla gara per la fornitura, nella fase fob o nella fase cif (o fasi corrispondenti), dei cereali e/o del riso assegnati a titolo di aiuto alimentare alla Repubblica libanese, a favore della popolazione colpita dai recenti avvenimenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.
(5) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.